

permutate, così dicasi dei mutui. Basta il dubbio perchè le società di credito fondiario non possano agire, come tutti desideriamo, per il bene della nostra agricoltura.

Dunque io credo di avere, quantunque imperfettamente, dimostrato (e dove io avrò mancato supplirete voi, onorevoli signori, coi vostri lumi), credo di aver dimostrato che questa legge, che si vorrebbe provocare, sarebbe una rovina; che perciò non deve essere provocata, e che conseguentemente non deve essere votato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giunta. E, come corollario di tutto ciò, in base alla logica ne viene anche non potersi adottare l'articolo unico di legge proposto dalla medesima Giunta, siccome quello che non può reggersi, non può sussistere senza l'ordine del giorno, mentre ordine del giorno e progetto di legge si sussidiano, si sostengono a vicenda.

Io però, onorevoli signori, debbo preoccuparmi anche del caso in cui queste mie ragioni, specialmente per l'imperfezione colla quale vennero esposte, non siano trovate attendibili da voi, io debbo preoccuparmi anche del caso che degli argomenti in contrario, svolti da altri oratori di vaglia immensamente maggiore alla mia, riescano a convincere persino me stesso dell'erroneità della tesi che ho sostenuta. In quest'ipotesi è evidente che voi vi indurreste ad accogliere tanto l'articolo di legge formulato dalla Giunta quanto l'ordine del giorno. Ora, per questo caso io debbo esporvi alcune considerazioni che valgano a sorreggere, a confortare una proposta aggiuntiva all'articolo unico dalla Commissione proposto, che io avrò l'onore di presentarvi.

Vi sono alcune provincie (e questo pure venne messo fuori di contestazione dall'onorevole Giunta ed è a cognizione, io credo, dell'intera Camera), vi sono, dico, alcune provincie nelle quali, non già per maggiore sagacia, per maggiore abilità degli abitanti, ma sibbene per le circostanze in cui esse si trovano, per lo stato delle antecedenti legislazioni, pei catasti dei quali erano provvedute, si poterono molto facilmente e con tutta precisione eseguire a tempo debito le operazioni richieste dal decreto reale 30 novembre 1865. Queste provincie sono tutte quelle che facevano parte del regno lombardo-veneto, e che vennero felicemente aggregate all'Italia in forza del trattato di Zurigo. Là vi erano catasti abbastanza regolari, dai quali si potevano conoscere i nomi di tutti coloro che hanno posseduto gli stabili ipotecati dall'attuazione degli uffici ipotecari, cioè dal 1° aprile 1806 in avanti; là vi era già il sistema delle ipoteche speciali e pubbliche; là vigeva un regime ipotecario che si poteva dire per quell'epoca assolutamente modello.

Quindi molto facilmente venne dato ai creditori di ottemperare alle disposizioni di legge. Infatti, mentre gli studi degli avvocati di colà, che, come sapete, sono

anche procuratori, erano ingombri di carte per rinnovazioni e reinscrizioni nel 1866 e nel 1867, nel 1868 e tanto più poi nel 1869 nessuna di queste operazioni ebbero essi a fare. Ora la proroga che venisse applicata anche a quelle provincie sarebbe per loro di danno e non potrebbe arrecare alle medesime il più leggero vantaggio. Quindi, naturalmente, sarebbe ricevuta assai di mala voglia, perchè in quei paesi si aspetta con ansietà il primo gennaio 1870 per poter addivenire a quei contratti che rimangono sospesi, stante l'impossibilità o per lo meno per le gravi difficoltà che si hanno a riconoscere la libertà o lo stato ipotecario degli stabili.

Mentre tutte queste stipulazioni sono in sospenso aspettando il primo gennaio 1870, perchè allora hanno in animo i contraenti di ritirare non solo il certificato ipotecario al nome dell'ultimo possessore, e così sapere il vero stato del fondo in contratto, colla proposta disposizione si vedrebbero rigettate nel caos e dovrebbero i contraenti o aggiornare le loro contrattazioni oppure rinunciarvi. Per essi pertanto di nessun vantaggio potrebbe essere la proroga; ad essi non potrebbe riuscire che di discapito.

D'altronde un'eccezione che venisse fatta a favore di quelle provincie, nuocerebbe forse alle altre? No, anzi potrebbe avvantaggiarle quando i cittadini di queste altre provincie avessero contratti sopra immobili nelle provincie lombarde. Nè preoccupiamoci, o signori, della circostanza che si tratterebbe di una legge speciale, eccezionale, applicata soltanto ad un paese, e del riflesso che noi dobbiamo cercare di giungere alla completa unificazione delle leggi. Quella da me proposta sarebbe una disposizione transitoria, ed è nel carattere delle disposizioni transitorie, applicabili a diversi paesi in cui vigevano disparate legislazioni e tendenti all'attivazione di una legge unica, che si adattino ai bisogni di questi stessi paesi, come tanti ponti che devono compire una strada e che sono più o meno lunghi a seconda dei fiumi sui quali devono essere gettati, e sono quindi diversi fra di loro, ma concorrono tutti ad un solo scopo di fare un'unica strada, concorrono tutti allo scopo di raggiungere un'unica meta.

Io pertanto, o signori, nella via subordinata propongo che vi piaccia di adottare quest'aggiunta all'articolo unico, e precisamente dopo le parole *a tutto marzo*:

« Esclusi da tale disposizione gli immobili situati nei paesi che facevano parte del regno lombardo-veneto, e che si incorporarono all'Italia col trattato di Zurigo. »

Questa dizione è suggerita dalla necessità, prima di tutto di accennare agli immobili, perchè la disposizione eccezionale deve essere soltanto applicata agli immobili situati in quella regione, ed in secondo luogo di escludere parte della provincia di Mantova ed il Veneto, che sfortunatamente rimasero uniti all'Austria ancora